



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18063

Data: 14/11/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione del Procuratore Federale dd. 05/11/2018 sulla base di comunicazione della Segreteria Generale della Fisg e settore hockey, datata 29/10/2018, che evidenziava un errato utilizzo (in posizione irregolare) dell' atleta Defant Gianluca (tesserato Fisg nato nel 1999), tesserato nella stagione in corso per la società HC Pinè (nonchè dalla società Valdifiemme Hockey Club) utilizzato dalla società Valdifiemme Hockey Club nella gara del 28.10.2018 contro l' HC Valpellice Bulldogs nel campionato Junior League Under 19 irregolarmente in violazione delle NOFA Giovanili 2018/2019.

B) Precedenti:

Precedenti per Valdifiemme Hockey Club (418):
 GSP18033 del 18/10/2018: di €. 200.00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art. 24, n.3, II parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili categoria Under 19 – 2018/2019, per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Valdifiemme Hockey Club (418)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' Art.30 del Regolamento di Giustizia.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Valdifiemme Hockey Club (418)** di €. 200.00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art.24, n.3, parte seconda, lett. b del Regolamento di Giustizia, per violazione dell' art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019 .

D) Motivazione:

Valdifiemme Hockey Club (418)

Il Giudice Sportivo

premessò che

- con segnalazione dd.05.11.2018, il Procuratore Federale denunciava il presunto **irregolare impiego**, in regime di doppio utilizzo validato dalla F.I.S.G. il 27.10.2018, dell'atleta **DEFANT Gianluca**, nato nel 1999, **tesserato per l' H.C. Pinè ASD**, da parte della **società Valdifiemme Hockey Club**, nella gara del campionato nazionale Junior League Under 19 disputata il 28.10.2018 contro l' H.C. Valpellice Bulldogs, vinta da quest' ultima con il punteggio di 7-3;:

- in particolare risulterebbe violato il disposto dell' art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019 (*"Sono ammessi a referto di gioco un massimo di 3 (TRE) atleti fuori quota, nati nell' anno 1999, presenti in una lista di 5 (CINQUE) precedentemente comunicata all'Ufficio campionati FISG"*) in quanto, come appare documentalmente provato (vedasi comunicazione via e-mail dd.06.09.2018), la società Valdifiemme Hockey Club non avrebbe preventivamente (ovvero ad inizio stagione sportiva) comunicato il nominativo del giocatore Defant Gianluca, come atleta fuori quota, ai competenti uffici F.I.S.G.



-Ciò premesso, la segnalazione del Procuratore Federale appare fondata, avendo la società Valdifiemme Hockey Club indicato per iscritto alla FISG due soli nominativi di atleti fuori quota (Valgoi Lorenzo e Dallapiccola Andrea), da utilizzarsi nel corso del corrente campionato Nazionale U.19, tra i quali non è ricompreso quello di Defant Gianluca.

Ciò nonostante il Defant Gianluca è stato ugualmente utilizzato nella partita contro l' H.C. Valpellice Bulldogs. La conseguenza dell' accertata violazione regolamentare è quella della sconfitta a tavolino della società Valdifiemme Hockey Club nella gara in esame, da ritenersi viziata sotto il profilo dell' equità sportiva.

E' poi del tutto irrilevante, sotto il profilo disciplinare, che la squadra in questione sia già risultata soccombente sul campo di gioco (3-7).

A tale sanzione principale si aggiunge quella pecuniaria dell' ammenda, quantificabile nell' importo di €. 200.00.- (duecento/00).

Tutto quanto premesso, visto l' art.30 del Regolamento di Giustizia,

infligge

la sconfitta a tavolino del Valdifiemme Hockey Club con il punteggio di 5-0 nell' incontro di campionato nazionale Junior League Under 19 disputato il 28.10.2018 contro l' H.C. Valpellice Bulldogs;

- visti l'art. 24, n.3, parte seconda, lett. b del Regolamento di Giustizia, in riferimento alla violazione dell' art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019

infligge

alla società Valdifiemme Hockey Club la sanzione pecuniaria dell' **ammenda** di €. 200.00.- (duecento/00).

Così deciso, in Bolzano il 13.11.2018

Il Giudice Unico Sportivo

(avv. Franco Biasi)

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Valdifiemme Hockey Club (418).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi